

Dispositivo

- 1) Si dispone l'annullamento, laddove riguardino la Good Luck Shipping LLC, degli atti seguenti:
 - la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;
 - il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
- 2) Gli effetti della decisione 2011/783 perdurano nei confronti della Good Luck Shipping fino al momento in cui sia effettivo l'annullamento del regolamento n. 267/2012.
- 3) Il Consiglio dell'Unione europea, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Good Luck Shipping.

(¹) GU C 109 del 14.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Iranian Offshore Engineering & Construction/Consiglio

(Causa T-110/12) (¹)

(«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Termine per l'adeguamento delle conclusioni — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Errore manifesto di valutazione»)

(2013/C 304/32)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Iranian Offshore Engineering & Construction Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: P. Plaza García, V. Piessevaux e G. Ramos Ruano, in qualità di agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) e, dall'altro, del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nonché del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

tive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.

Dispositivo

- 1) La decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'allegato II alla decisione 2010/413/PESC.
- 2) Il regolamento di esecuzione (UE) n.1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'allegato VIII al regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007.
- 3) L'allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010, è annullato nella parte in cui concerne la Iranian Offshore Engineering & Construction Co.
- 4) Gli effetti della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783, sono mantenuti, per quanto riguarda la Iranian Offshore Engineering & Construction Co, dalla sua entrata in vigore, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l'annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
- 5) Il Consiglio dell'Unione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Iranian Offshore Engineering & Construction Co. nell'ambito del presente giudizio e del procedimento sommario.

(¹) GU C 126 del 28.4.2012.

Sentenza del Tribunale del 6 settembre 2013 — Leiner/UAMI — Recaro (REVARO)

(Causa T-349/12) (¹)

[«Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo REVARO — Marchio internazionale denominativo anteriore RECARO — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]

(2013/C 304/33)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rudolf Leiner GmbH (Sankt Pölten, Austria) (rappresentanti: avv.ti W. Emberger, I. Rudnay et L. Emberger)